

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 2024, n. 724

D.Lgs. 1/2018 “Codice di Protezione Civile”, Legge n° 353/2000, L.R. n° 38/2016 e L.R. n° 53/2019: “ Schema di Accordo Quadro per lo svolgimento di attività di comune interesse scientifico in ambito di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze per il superamento e bonifica delle stesse”

Il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell’istruttoria espletata dalle P.O. “Previsione e Prevenzione dei Rischi”, dott. Domenico Donvito, e dalla P.O. “Centro Operativo Regionale” dott. Lucio Pirone, della Sezione Protezione Civile, confermata dal Dirigente ad interim della Sezione, ing. Barbara Valenzano, riferisce quanto segue.

Premesso che:

il D.Lgs. n. 1/2018, “Codice di Protezione Civile”, definisce il Servizio Nazionale di Protezione Civile quale servizio di pubblica utilità e identifica come attività di protezione civile quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento, per la tutela della vita, dell’integrità fisica, dei beni, degli insediamenti, degli animali e dell’ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo;

l’art. 2, al comma 1, del citato D.Lgs. n. 1/2018 stabilisce che “sono attività di protezione civile, quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla gestione delle emergenze e al loro superamento”;

L’art. 3 della legge n° 353 del 21.11.2000, “Legge quadro in materia di incendi boschivi”, assegna alle Regioni il compito di redigere il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, predisposto sulla base di linee guida e direttive all’uopo deliberate;

La Legge n. 155 del 08.11.2021 dispone delle misure urgenti per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile.

L’art. 15 della L.R. n° 18 del 30.11.2000, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi”, tra le funzioni regionali, prevede la redazione e l’approvazione dei piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e conservazione del patrimonio boschivo;

La L.R. n° 38 del 12.12.2016, “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e interfaccia”, nel rispetto dei principi della citata legge n° 353 del 21.11.2000, disciplina le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio regionale;

La L.R. n° 53 del 16.12.2019, “Sistema regionale di protezione civile”, definisce il sistema regionale di Protezione Civile e pone quale linea prioritaria delle azioni di pianificazione e sviluppo del Sistema di protezione civile, il principio della resilienza definita quale capacità della comunità e dei cittadini di conoscere i rischi e le minacce presenti nel territorio di appartenenza e di affrontare in modo consapevole gli eventi calamitosi di superarli e ripristinare nel minore tempo possibile le condizioni ordinarie di vita e lavoro, garantendo adeguate misure di supporto nel processo emergenziale;

Con DGR n. 383 del 27/03/2023 è stata approvata la “Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e monitoraggio”. Presa d’atto del REPORT valutazione di impatto di genere(VIG). Implementazione degli atti sottoposti a monitoraggio ed avvio nuova fase sperimentale;

Con deliberazione 29 maggio 2023, n. 758, la Giunta regionale ha approvato il “Piano di previsione, prevenzione

e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025”, che costituisce anche il presupposto per la elaborazione di ulteriori strumenti di programmazione degli interventi a tutela del patrimonio boschivo e fornisce ai tecnici ed alle amministrazioni supporti operativi per l’assunzione delle decisioni di rispettiva competenza;

Nel nuovo Piano A.I.B. sono previste attività di da porre in essere tecnico-scientifiche finalizzata e alla mitigazione del rischio incendi sul Territorio Regionale riguardanti la Previsione Prevenzione e Lotta Attiva agli Incendi Boschivi che per la loro complessità possono essere affrontate solo con l’ausilio di elevate professionalità specifiche in materia forestale.

Visto:

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l’individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei Conti il 17 dicembre 2012, Reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 2013, n. 38;

l’art. 1 del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, che definisce i Centri di Competenza quali «soggetti titolari di pubblica funzione ai sensi dell’art. 1, comma 1-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, che forniscono informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico- scientifici, ognuno per definiti ambiti di specializzazione di interesse del Servizio nazionale di Protezione Civile, in relazione alle diverse tipologie di rischio che interessano il territorio»;

il Decreto del Capo Dipartimento del 24 luglio 2013 recante in allegato l’individuazione del Centri di Competenza, tra i quali anche l’Università degli Studi di Bari.

la legge regionale n. 18/2000 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi” e n. 53/2019 “Sistema regionale di protezione civile”, che hanno definito le funzioni amministrative da riservare alla competenza della Regione nonché quelle da attribuire o delegare a Province, Comuni e altri Enti locali, in materia di protezione civile e lotta attiva contro gli incendi boschivi;

l’articolo 5, comma 5, lettera j) e l’articolo 13, comma 3 della legge regionale n. 53/2019 “Sistema regionale di Protezione Civile”, che prevedono che la Regione può avvalersi, anche mediante la stipula di apposite convenzioni, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dei Carabinieri Forestali e delle altre strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, di collegi e ordini professionali, di enti e organi tecnici pubblici, di aziende pubbliche private, di organizzazioni di volontariato, di università e di altre istituzioni di ricerca;

Considerato che:

L’Università degli Studi di Bari Dipartimento DISAAT su incarico regionale ha già attività di studio finalizzato alla redazione del Piano regionale AIB 2012-2014 approvato con DGR n.674 del 11/04/2012 e del Piano A.I.B. 2018-2020 approvato con DGR n.585 del 10/04/2018 mostrando professionalità e le competenze specifiche per lo studio e l’elaborazione delle relative tematiche tecnico-scientifiche sulle tematiche ambientali.

In data 27 marzo 2024, si è tenuto presso l’Autorità di Gestione un incontro con il Partenariato Istituzionale ed Economico-Sociale, volto a condividere le scelte programmatiche dell’Amministrazione nell’ambito dell’attuazione della Azione 2.7 “Interventi per la promozione della mobilità urbana multimodale sostenibile” del PR Puglia FESR FSE+ 2021- 2027.

In relazione alla tipologia ed alla diffusione dei rischi naturali ed antropici presenti sul territorio regionale, è obiettivo primario il rafforzamento del sistema di protezione civile.

E' stata considerata l'opportunità di interessare l'Università degli Studi di Bari per lo sviluppo di alcuni aspetti tecnico scientifici di Pianificazione di Protezione Civile in particolare quelli sulla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze per il superamento e bonifica delle stesse, in linea con la normativa vigente. Nello specifico, sono ritenuti di interesse scientifico comune i seguenti argomenti:

- il monitoraggio da remoto e in campo degli incendi boschivi e degli eventuali effetti conseguenti con realizzazione di sistemi intelligenti di tipo "big data";
- previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
- gestione post incendio e delle arre percorse dal fuoco;
- definizione di un modello per la valutazione economica del danno da incendio boschivo e incendio rurale;
- attività di formazione A.I.B. così come previsto dal Piano A.I.B. regionale vigente e dalle altre disposizioni in ambito di formazione A.I.B.;
- supporto nell'aggiornamento/redazione della pianificazione A.I.B.;
- Pianificazione di protezione civile a vari livelli territoriali (comunale, di ambito, provinciale e regionale) così come previsto dalla direttiva piani PCM 30 aprile 2021, dal d.lgs 1/2018 e dalla L.R. 53 del 2019;
- piani di laminazione dighe;
- piani di sicurezza dei sistemi acquedottistici;
- piani pandemici - piano regionale per la gestione delle emergenze sanitarie;
- piano emergenza campi flegrei;
- piani di contrasto ai cambiamenti climatici;
- piano di difesa del suolo e delle coste;
- pianificazione rischio sismico e maremoto;
- pianificazione rischio incidente rilevante;
- partnership nella presentazione di proposte progettuali su bandi selettivi a livello nazionale e internazionale;
- attività di formazione, informazione e divulgazione della cultura della protezione civile ecc. ecc.;
- piano di tutela delle acque;
- piano di gestione emergenze radiologiche / NBCR;
- piani di bonifica e messa in sicurezza di emergenza;
- piano di gestione rifiuti speciali pericolosi non controllati.

Per le motivazioni innanzi esplicate, si propone l'approvazione dello schema di Accordo Quadro costituente allegato unico del presente provvedimento per farne parte integrante tra la Regione Puglia – Sezione Protezione Civile e Università degli Studi di Bari.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il

presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera d) della Legge Regionale n. 7/1997, propone alla Giunta:

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

- Di condividere e fare proprio quanto riportato nelle premesse.
- Di prendere atto della necessità di approfondire alcuni aspetti tecnico scientifici sulla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze per il superamento e bonifica delle stesse in linea con la normativa vigente.
- Di avvalersi, per alcune attività, delle esperienze tecnico-scientifiche e di ricerca dell'Università degli Studi di Bari;
- Di approvare lo schema di Accordo Quadro costituente allegato unico al presente atto per farne parte integrante, che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari;
- Di delegare il Direttore pro tempore del Dipartimento Protezione Civile e gestione delle Emergenze alla sottoscrizione dell'allegato "Schema di Accordo Quadro per lo svolgimento di attività di comune interesse scientifico in ambito di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze per il superamento e bonifica delle stesse".
- Di incaricare il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile all'adozione degli atti consequenziali alla stipula del presente Accordo, apportando, in detti atti secondari, eventuali integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie.
- Di incaricare il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile alla stipula, con proprio atto, degli Accordi attuativi discernenti dall'Accordo Quadro avvalendosi anche dei fondi derivanti dalla L. 155 del 2021 e dai fondi PR Puglia Fesr-Fse+ 2021-2027.
- Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, all'Università degli Studi di Bari.
- Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della legge regionale n.18/2023 e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale".

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e europea e che il presente schema di provvedimento, predisposto dagli stessi ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

I Funzionari istruttori:

Il responsabile PO Previsione e Prevenzione dei Rischi
(dott. Domenico Donvito)

Il Responsabile PO Centro Operativo Regionale
(dott. Lucio Pirone)

Il Dirigente della Sezione Protezione Civile
(ing. Barbara Valenzano)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento, in applicazione di quanto previsto dal DPGR n. 22/2021, non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Direttore del Dipartimento Protezione Civile
e Gestione delle Emergenze
(dott. Nicola Lopane)

Il Presidente
(dott. Michele Emiliano)

LA GIUNTA REGIONALE

- la Giunta udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
- viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

D E L I B E R A

- Di condividere e fare proprio quanto riportato nelle premesse.
- Di prendere atto della necessità di approfondire alcuni aspetti tecnico scientifici sulla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze per il superamento e bonifica delle stesse in linea con la normativa vigente.
- Di avvalersi, per alcune attività, delle esperienze tecnico-scientifiche e di ricerca dell'Università degli Studi di Bari;
- Di approvare lo schema di Accordo Quadro costituente allegato unico al presente atto per farne parte integrante, che disciplina i rapporti tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari;
- Di delegare il Direttore pro tempore del Dipartimento Protezione Civile e gestione delle Emergenze alla sottoscrizione dell'allegato "Schema di Accordo Quadro per lo svolgimento di attività di comune interesse scientifico in ambito di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze per il superamento e bonifica delle stesse".
- Di incaricare il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile all'adozione degli atti consequenziali alla stipula del presente Accordo, apportando, in detti atti secondari, eventuali integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie.
- Di incaricare il Dirigente pro tempore della Sezione Protezione Civile alla stipula, con proprio atto, degli Accordi attuativi discernenti dall'Accordo Quadro avvalendosi anche dei fondi derivanti dalla L. 155 del 2021 e dai fondi PR Puglia Fesr-Fse+ 2021-2027.
- Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione proponente, all'Università degli Studi di Bari.
- Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della legge regionale n.18/2023 e sul sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" - sottosezione "Provvedimenti della Giunta Regionale".

Il Segretario generale della Giunta
ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta
MICHELE EMILIANO

ALLEGATO**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI COMUNE INTERESSE SCIENTIFICO IN
AMBITO DI PREVISIONE, PREVENZIONE, MITIGAZIONE DEI RISCHI, GESTIONE DELLE EMERGENZE PER
SUPERAMENTO E BONIFICA DELLE STESSE**

TRA

L'Università degli Studi di Bari, con sede legale....., via, 1, rappresentata dal, nato a autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Senato Accademico del (di seguito anche l'“Università”)

E

Regione Puglia – Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze - Sezione Protezione Civile, - CF 80017210727, rappresentata dal direttore pro tempore, domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene al presente atto per la sua espressa qualifica su delega regionale di cui alla deliberazione n.

di seguito congiuntamente indicate come le “Parti” e disgiuntamente come la “Regione Puglia”

PREMESSO CHE

- La Protezione Civile della Presidenza della Giunta della Regione Puglia è deputata alla gestione, su scala regionale, delle attività messe in campo per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni che derivano dalle calamità: previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento.
- l'Università, ai sensi del proprio Statuto, è una istituzione pubblica di elevata formazione che persegue finalità di istruzione superiore e di ricerca e, nell'ambito delle proprie competenze e sviluppa altresì rapporti con le Istituzioni, altre Università, Imprese e Organismi nazionali nonché Enti pubblici e privati;
- l'Università /.., al fine di potenziare le proprie attività didattiche, di ricerca può stipulare Convenzioni con Enti pubblici e privati italiani aventi ad oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- nell'ambito di progetti comuni e nel pieno rispetto della normativa vigente, le Parti intendono attivare una collaborazione strategica a lungo termine al fine di potenziare i relativi obiettivi strategici e regolare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Parti, nel rispetto dei criteri e dei presupposti fissati dalla normativa vigente, intendono, pertanto, realizzare congiuntamente le attività oggetto del presente Accordo di Collaborazione;

tra le Parti sopra costituite si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Collaborazione (di seguito “Accordo”).

Articolo 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente Accordo è finalizzato a favorire la collaborazione tra le Parti per il raggiungimento di obiettivi di comune interesse allo scopo di perseguire congiuntamente l'obiettivo pianificare iniziative finalizzate alla mitigazione dei rischi di protezione civile che determinano degrado ambientale e provocano danni alla vegetazione, riducendo la biodiversità, esponendo il suolo ai fenomeni erosivi, inquinando l'aria e, di conseguenza, l'acqua e mettono a rischio anche agli insediamenti umani, nonché alla gestione del rischio idrogeologico, idraulico, sismico, ambientale e tecnologico e tutti gli altri rischi di Protezione Civile;

2. Le Parti si impegnano reciprocamente, per quanto di competenza di ciascuna di esse, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione tramite azioni che potranno includere attività ricerca per la pianificazione di protezione civile in ambito di previsione, prevenzione, gestione delle emergenze e gestione post emergenze per le seguenti tipologie di rischi: idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi, sismico, vulcanico, da maremoto, nonché rischio chimico, nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali o attività terroristiche; a titolo esemplificativo e non esaustivo potranno essere sviluppate attività di ricerca e interventi sulle seguenti attività di protezione civile:

2.1) ricerche e attività inerenti a) il monitoraggio da remoto e in campo degli incendi boschivi e degli eventuali effetti conseguenti con realizzazione di sistemi intelligenti di tipo “big data”; b) previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi; c) gestione post incendio e delle arre percorse dal fuoco; d) definizione di un modello per la valutazione economica del danno da incendio boschivo e incendio rurale e) attività di formazione A.I.B. così come previsto dal Piano A.I.B. regionale vigente e dalle altre disposizioni in ambito di formazione A.I.B.; f) supporto nell'aggiornamento/redazione della pianificazione A.I.B.; g) Pianificazione di protezione civile a vari livelli territoriali (comunale, di ambito, provinciale e regionale) così come previsto dalla direttiva piani PCM 30 aprile 2021, dal d.lgs 1/2018 e dalla L.R. 53 del 2019; h) pianificazione territoriale per il rischio idraulico e idrogeologico i) piani di laminazione dighe; l) piani di sicurezza dei sistemi acquedottistici; m) piani pandemici -

piano regionale per la gestione delle emergenze sanitarie; n) piano emergenza campi flegrei; o) piani di contrasto ai cambiamenti climatici; p) piano di difesa del suolo e delle coste; q) pianificazione rischio sismico e maremoto; r) pianificazione rischio incidente rilevante; s) partnership nella presentazione di proposte progettuali su bandi selettivi a livello nazionale e internazionale; t) attività di formazione, informazione e divulgazione della cultura della protezione civile ecc. ecc.; u) piano di tutela delle acque; w) piano di gestione emergenze radiologiche / NBCR; v) piani di bonifica e messa in sicurezza di emergenza; z) piano di gestione rifiuti speciali pericolosi non controllati.

Articolo 3 – Accordi Attuativi

1. Le modalità attuative di cui al presente Accordo Quadro saranno, di volta in volta, regolate da specifici Accordi Attuativi tra le Parti, a firma del docente competente per materia e del dirigente responsabile della Sezione Protezione Civile, nel rispetto della normativa vigente.
2. Gli Accordi Attuativi disciplineranno le modalità esecutive e tecnico contabili secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura scientifica, di ricerca e sviluppo, organizzativa, gestionale e finanziaria, riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza ed al trattamento dei dati personali regolando i loro reciproci rapporti, ruoli e responsabilità in relazione al trattamento stesso, fermo restando il fatto che la proprietà del dato rimane in capo al produttore dello stesso e che un eventuale utilizzo, a qualunque titolo, dovrà essere condiviso formalmente tra le parti.

Articolo 4 – Oneri a carico delle Parti

1. Il presente Accordo di Quadro non comporta oneri a carico delle parti. Gli eventuali oneri saranno determinati nei singoli Accordi Attuativi di cui al precedente articolo 3, che individueranno la struttura organizzativa di ciascuna parte alla quale detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 5 – Accesso alle strutture e coperture assicurative

1. Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, le Parti si impegnano a consentire al personale dipendente e/o ad esso equiparato coinvolti nell'attività l'accesso alle rispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività di didattica e di ricerca, l'accesso a specifiche

banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall'art. 1, del rapporto collaborativo.

2. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare, ciascuno per la propria parte datoriale.
3. Ciascuna Parte datoriale garantisce idonea copertura assicurativa contro gli infortuni subiti dal personale, ivi compresi gli studenti nel caso dell'Università, nello svolgimento di attività svolte nel quadro del presente Accordo nonché idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui al presente Accordo, le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di sua competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008.
2. Le attività dovranno esser svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in particolare previa sottoscrizione DUVRI, fornitura di DPI ed avvenuta formazione-informazione specifica a cura di ciascuna Parte datoriale.

Articolo 7 – Comitato di indirizzo paritetico

1. Le Parti si impegnano a costituire un Comitato di Indirizzo Paritetico, costituito da n. 6 componenti (3 componenti della Regione Puglia e 3 referenti del Centro di Ricerca) con funzioni di indirizzo scientifico, coordinamento organizzativo e controllo dell'effettiva attuazione del presente Accordo. Ad esso è conferito il compito di individuare, organizzare, promuovere, monitorare e valutare le iniziative di comune interesse. Verranno eventualmente costituiti gruppi tematici specifici a seconda dei fini condivisi da raggiungere.
2. Il Comitato di indirizzo si riunisce almeno due volte all'anno, se del caso anche in video-conferenza.
3. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.

Articolo 8 – Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. La collaborazione di cui al presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi scientifici, pubblicitari o per qualsiasi altra attività promozionale, i contenuti, il logo, il nome, o altro segno distintivo delle Parti (incluse abbreviazioni).

2. Sono fatti salvi eventuali diversi accordi da stabilirsi tra le Parti nell'ambito degli Accordi Attuativi di cui al precedente art. 3 in relazione alla tipologia di attività da svolgere e nel rispetto delle norme stabilite da ciascuna Parte per l'utilizzo dei dati oggetto della ricerca e dei loghi.

Articolo 9 – Durata e rinnovi

1. Il presente Accordo ha durata di due anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato di ulteriori due anni, fino ad un massimo di tre volte, sulla base di una comunicazione di intesa tra le Parti.
2. Gli Accordi Attuativi conseguenti dovranno avere una durata compatibile con la durata complessiva dell'Accordo di Collaborazione salvo l'ipotesi di recesso di cui al successivo comma.
3. Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi.
4. In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli Accordi Attuativi perfezionati e non ancora conclusi al momento della scadenza dell'Accordo di Collaborazione.

Articolo 10 – Confidenzialità e protezione dei dati personali

1. Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di riservatezza e confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, le elaborazioni, il know-how, il progetto di utilità, gli strumenti operativi adottati, le notizie che le stesse si scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.
2. Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, devono considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le Parti non possono farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo, ovvero previa formale autorizzazione delle stesse Parti.
3. I dati qui riportati e/o eventualmente scambiati, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, sono trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR).

Articolo 11 - Controversie

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa venir fuori da una errata interpretazione o esecuzione del presente Accordo.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, è competente in via esclusiva il Foro di Bari per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'utilizzo dei dati, l'esecuzione o la risoluzione del presente Accordo.

Articolo 12 – Modifiche

1. Ogni modifica o integrazione al presente Accordo Quadro non avrà validità se non risulterà da atto sottoscritto da entrambe le Parti.
2. Le modifiche inerenti gli Accordi Attuativi potranno essere condivise e avvallate dai sottoscrittori dei predetti Accordi informando il Comitato di Indirizzo Paritetico.

Articolo 13 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo

1. Il presente Accordo Quadro viene sottoscritto con firma digitale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.
 2. L'imposta di bollo del presente Accordo Quadro verrà assolta virtualmente, nella misura intera, da del Centro Scientifico di competenza.
- Letto, confermato e sottoscritto in via digitale.

Per l'Università

Il Rettore

Per Regione Puglia

Il Direttore del Dipartimento

Barbara
Valenzano
21.05.2024
12:58:37
GMT+01:00

